



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

GIOVANNA VERGA
PIERO MESSINI D'AGOSTINI
GIUSEPPE COSCIONI
EMANUELE CERSOSIMO
ALESSANDRO LEOPIZZI

- Presidente -

- Relatore -

Ord. n. sez. 1558/2025

CC - 16/09/2025

R.G.N. 29294/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Brescia rideterminava, ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., la pena alla quale [REDACTED] era stato condannato per i reati di rapina e altro.

1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [REDACTED] lamentando l'illegalità della pena per mancata applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-*bis* cod. pen..

1.1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-*bis* cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non più devoluto in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiarata senza formalità, in applicazione dell'art. 610 comma 5-*bis* cod. proc. pen.; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al



pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/09/2025

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE COSCIONI

Il Presidente
GIOVANNA VERGA

